

**COMUNE DI
COLLE SAN MAGNO**

Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

CAPO I Norme Generali

Art. 1. Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento ha per oggetto le funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria e ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate; così come previsto dalla *legge 7 marzo 1986 n° 65, dal T.U. 267/2000, dal D.Lgs. 165/2001 nonché dalle leggi regionali 24 febbraio 1990 n° 20 e 13 gennaio 2005 n. 1.*

L'organizzazione e il funzionamento del servizio sono disciplinati dal presente regolamento.

Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Le associazioni del volontariato riconosciute a norma delle vigenti disposizioni possono collaborare con la struttura della polizia municipale, limitatamente alle funzioni di volontariato dagli stessi organismi esercitati o loro demandate dalla tipologia di funzione svolta.

Art. 2. Svolgimento del servizio di polizia municipale – Norme generali di condotta.

Il personale della polizia locale deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio.

Il personale della polizia locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti.

Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Nello svolgimento delle succitate funzioni devono perseguirsi criteri di massima efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto delle specifiche esigenze.

Art. 3. Qualità rivestite dal personale del servizio.

Il personale del servizio di polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualità di:

a) "pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;

b) "agente di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 57, del Codice di Procedura Penale;

c) "ufficiale di polizia giudiziaria", riferita al responsabile del servizio, agli ufficiali ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 57, del Codice di Procedura Penale.

La qualità di agente di pubblica sicurezza sarà conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n.° 65, a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, 2° comma, della legge n.° 65/1986.

"I distintivi di grado hanno una mera funzione simbolica, non incidono sullo stato giuridico ed economico del dipendente e sono attribuiti, in relazione alla categoria di appartenenza ed in attesa dell'emanazione del regolamento da parte della Regione Lazio, come segue:

RUOLOAGENTI

- Tra 1 a 5 di servizio continuativo: Agente nessun distintivo;

- Tra 5 e 10 anni di servizio: Agente scelto (V metallica color rosso soggolo nero semplice);

- Tra 10 e 15 anni di servizio continuativo: Assistente (doppia V metallica di colore rosso, soggolo nero semplice);

RUOLOSOTTOUFFICIALI (Addetti al coordinamento e controllo)

- Tra 1 e 5 anni di servizio continuativo: Ispettore (doppia barretta metallica di colore oro, soggolo argento, due galloncini);

- Sopra i 10 anni di servizio continuativo: Ispettore Capo (tre barrette metalliche color oro soggolo argento tre galloncini);

RUOLOUFFICIALI

- Tra 1 a 5 di servizio in cat. D continuativo: Vice Commissario (una stella a sei punte color oro, soggolo dorato, un galloncino);

- Tra 5 e 10 anni di servizio in cat. D continuativo: Commissario (due stelle a sei punte color oro, soggolo dorato, due galloncini);

- Sopra i 10 anni di servizio in cat. D continuativo: Commissario Capo (tre stelle a sei punte color oro, soggolo dorato, tre galloncini);
Il Comandante/Responsabile del Servizio/Capo Area sarà riconoscibile dalla o dalle stellette (in funzione della categoria di appartenenza) che saranno bordate di rosso.
Il personale oggetto di sanzioni disciplinari subirà un ritardo nell'attribuzione del grado iniziale o successivo che sarà determinato in seno al provvedimento disciplinare secondo la gravità dei fatti addebitati.

CAPO II Organizzazione del Servizio

Art. 4. Responsabilità della Polizia Locale.

Allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di cui è titolare il comune, sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, in relazione anche al disposto dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n° 65, un Assessore. Questi stabiliscono gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, vigilano sull'espletamento del servizio, adottano i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante/Responsabile del Servizio, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

Sono escluse dalla delega le attribuzioni "personalissime", legate alla autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza previste dalla legge.

Ne consegue che il responsabile della Polizia Locale Comandante/Responsabile del Servizio risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste; risponde invece direttamente al Sindaco o alla autorità competente di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia stradale rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Art. 5. Coordinamento dell'attività di polizia locale.

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia municipale in concorso con altri Enti Locali, con le forze dell'ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative attraverso la struttura gerarchica sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Art. 6. Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.

Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale ed entro i limiti delle proprie attribuzioni, provvedono a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada (*D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche*) e del regolamento di esecuzione ed attuazione (*D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche*) sulla circolazione stradale; edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e della legge Regionale 01/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
- e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le

forze di polizia dello Stato e della protezione civile;

g) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge;

h) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso.

Gli addetti sono tenuti a corrispondere alle richieste formulate dagli Organi di Governo dell'Ente ovvero dagli Uffici gerarchicamente sovraordinati.

Allorché si presentino casi di urgente necessità, sono tenuti a corrispondere la prestazione richiesta, dandone notizia al più presto possibile al responsabile del servizio.

L'ambito territoriale ordinario delle attività di polizia locale è quello del Comune, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 7. Doveri particolari degli agenti di polizia locale.

Gli agenti di polizia locale, in modo particolare, devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze municipali;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- limitarsi a fare riferimento, nel contestare le contravvenzioni, alle disposizioni violate;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario la loro opera;
- essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza cercando di assecondarli nel migliore modo possibile, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;
- assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi a servizi comunali;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- impedire o reprimere furti campestri, i tagli di legna nei boschi, ecc.;
- esercitare il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio, di edilizia, d'igiene, ecc.;
- trovandosi presenti a risse o a litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento degli altri organi di polizia;
- prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con una azione delittuosa;
- intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, versarli al più presto al proprio Ufficio facendo rapporto al Comandante/Responsabile del Servizio e al Sindaco;
- per un'azione preventiva, se del caso, repressiva, evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alle proprietà del Comune, anche, nel limite del possibile, alla proprietà privata;
- comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte e disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino.
- sorvegliare, in modo particolare, sull'attività urbanistico - edilizia del territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella concessione o nella autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dalla *legge 28 febbraio 1985, n° 47* e successive modificazioni ed integrazioni;
- fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offesa. Un rapporto deve essere presentato senza ritardo, al Procuratore della repubblica, tramite il Comandante/Responsabile del Servizio.

L'ufficio di Polizia Locale deve curare che gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sulla esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici e, in particolare, sulla verifica periodica dei pesi e delle misure.

Il servizio da effettuare in occasione di fiere e mercati è particolarmente rivolto:

- all'accertamento che l'occupazione del suolo pubblico avvenga secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale;
- a prevenire risse, furti, borseggi e schiamazzi;
- ad impedire che si esercitino giochi di azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i contravventori;

- a esercitare con una particolare sorveglianza nei riguardi dei mediatori e imbonitori accertando la regolarità della loro posizione nei confronti della legge;
- ad assicurare il libero svolgimento dell'attività fieristica e di mercato.
Gli agenti di Polizia Locale non devono permettere l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica di manifesti, nonché la lacerazione e deturpazione di quelli affissi con regolare autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Rientra inoltre tra i doveri particolari degli agenti di polizia locale quello di portare il Gonfalone del Comune di Colle San Magno in occasione di processioni, cerimonie e manifestazioni varie, anche fuori dal territorio del Comune.

Art. 8. Protezione Civile.

In caso di pubblica calamità il personale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.

Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Sarà assicurata, per lo scopo, la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico della polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Capo III Personale della Polizia Locale

Art. 9. Dotazione organica del personale della polizia locale.

La dotazione organica, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, sono disciplinati dal regolamento organico del personale dipendente da questo comune e dalla relativa pianta organica, mentre le attività e le funzioni del personale della Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento.

Troveranno sempre applicazione le norme dei contratti collettivi di lavoro, nonché, della legge 7 marzo 1986, n° 65 recante "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale", e dalle leggi Regionali n° 20/1990 e n° 1/2005, per la parte relativa alle norme regolanti lo stato giuridico del personale del servizio, si fa inoltre rinvio alle norme contenute nei decreti legislativi e legge 29/93, 59/97, 127/98, 80/98 e successive integrazioni o modifiche.

Art. 10. Attribuzioni e doveri particolari del Comandante/Responsabile del Servizio.

Il Comando della Polizia Locale è costituito da un Comandante/Responsabile del Servizio.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 65/1986 il Comandante/Responsabile del Servizio della Polizia Locale "...è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo".

A lui compete l'organizzazione tecnica operativa del servizio di Polizia Locale, in conformità alle direttive impartite dagli Organi di Governo dell'Ente.

Provvede ai servizi, diurni e notturni, ordinari e straordinari d'istituto con particolare riguardo a quelli della viabilità cittadina e ai servizi speciali in occasione di cerimonie, feste, spettacoli pubblici e simili. Compie frequenti ispezioni per accertarsi che tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Locale adempiano i loro doveri.

Si presenta a rapporto dal Sindaco e o dall'Assessore delegato, ovvero dai corrispondenti organi dell'Unione in caso di servizio associato, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio. Assicura la piena collaborazione al Segretario comunale per le esigenze di coordinamento degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione e per l'ottimale gestione delle risorse finanziarie, strumentali e professionali.

Presenta all'Amministrazione, sia a richiesta che d'iniziativa, tutte le proposte atte a migliorare le attività di competenza.

Segue attentamente e diligentemente i problemi che gli vengono rappresentati dai vari Capo Ufficio.

Raccoglie i dati relativi al movimento dei veicoli e dei pedoni sulle vie principali e nei punti nevralgici per intensità di traffico, assumendo tutti quei provvedimenti che riterrà utili agli effetti di una più sicura e spedita circolazione nell'ambito del Comune.

A lui sono specialmente affidati:

- le proposte in ordine alla conciliazione delle varie contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze municipali e la trasmissione alle autorità competenti dei verbali di

contravvenzione non conciliabili o non conciliate;

- il parere facoltativo sulle richieste dei permessi riflettenti le occupazioni di suolo pubblico e su quelle per il commercio ambulante, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa del genere inviata al comando dall'Amministrazione per l'esame e competenza specifica;
- la destinazione a servizi fuori sede, preventivamente autorizzati dal Sindaco, degli Agenti all'uopo richiesti;
- la competenza di esprimere il parere sulle domande di permesso, congedo, aspettativa, ecc., presentati dagli Agenti;
- le proposte di elogi e di ricompense speciali da conferirsi ai componenti l'ufficio di Polizia ritenuti meritevoli;
- il controllo e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria dei processi verbali di fermo o di arresto.

Non si possono allontanare dal territorio comunale in orario d'ufficio, senza aver chiesto ed ottenuto superiore autorizzazione.

Cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità giudiziaria, con i comandi d'Arma e di Polizia, onde garantire il buon andamento generale dei servizi d'ordine pubblico nello spirito di una cordiale, fattiva collaborazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento Organico del Personale Dipendente.

Art. 11. Principali doveri degli operatori della polizia municipale – Segreto d'ufficio.

Il responsabile della Polizia Locale, oltre quanto disciplinato nei precedenti articoli, hanno l'obbligo, di assicurare l'impiego ottimale degli Operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.

Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive emanate dal Sindaco o dall'assessore delegato.

Il personale della Polizia Locale è tenuto, oltre a quanto previsto dall'art. 7, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia titolo, anche se trattasi di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi, tenuto conto delle norme contenute nella legge 241/90.

Art. 12. Rapporto gerarchico

Gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.

Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato.

Ogni superiore gerarchico predispone eventuali variazioni di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni vanno di norma impartite verbalmente e, solo in caso di rimostranza verranno reiterate per iscritto.

L'ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestamente illegittimo.

Art. 13. Aggiornamento degli operatori della polizia locale.

L'Amministrazione comunale favorisce ed incoraggia la partecipazione del personale a corsi di qualificazione ed aggiornamento autorizzati, al fine di garantire una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Circolari;
- autosufficienza operativa;
- capacità di instaurare, con il cittadino e la società, un rapporto equilibrato, corretto e di

reciproca fiducia anche al fine di agevolare l'espletamento delle proprie funzioni.
I partecipanti ai corsi di qualificazione e di aggiornamento hanno diritto, nel rispetto delle vigenti disposizioni:

- a) al rimborso delle spese documentate;
- b) all'eventuale indennità di missione.

Art. 14. Partecipazione ai corsi di qualificazione o aggiornamento.

Per gli appartenenti alla polizia locale la partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento sarà obbligatoria.

La partecipazione ai detti corsi sarà disposta con atto della giunta comunale o con determinazione del Capo Area Vigilanza dalla quale dovrà risultare:

- l'esatta indicazione dell'Ente che organizza i corsi;
- il programma dei corsi;
- le generalità dei dipendenti che dovranno parteciparvi;
- la presunta spesa a carico del bilancio comunale.

Art. 15. Orario di lavoro – Riposo settimanale.

Tutti gli appartenenti alla polizia locale dovranno eseguire turni di lavoro di complessive 35 ore settimanali.

La turnazione di servizio potrà essere disposta solo al raggiungimento delle 3 / 4 unità.

Il turno è disposto tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione Comunale.

Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13 salvo casi eccezionali motivati.

Al personale della polizia locale spetta un giorno di riposo settimanale che, possibilmente, deve coincidere con la domenica.

I turni di riposo settimanale sono programmati, settimanalmente, contemperando per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

Il riposo settimanale, qualora non possa per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato di norma entro il mese successivo.

Art. 16. Turni di servizio.

Il responsabile della Polizia Locale avrà cura di redigere, settimanalmente, il "turno di servizio giornaliero" degli operatori.

Per la formazione dei turni dovranno essere tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei dipendenti.

E' fatto obbligo, a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni.

Art. 17. Obbligo di permanenza in servizio.

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale e fino al cessare della situazione di pericolo.

Le ore di servizio eseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario se effettivamente autorizzate per iscritto dagli organi superiori gerarchici, diversamente le ore eccedenti effettuate per esigenze di servizio non autorizzate andranno a costituire la " Banca delle Ore " solo quest'ultime potranno essere oggetto di recupero.

Art. 18. Tessera di riconoscimento.

Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:

- deve essere conservata con diligente cura con obbligo di denunciarne, prontamente al Sindaco, l'eventuale smarrimento;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio.

Art. 19. Placca di servizio.

Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di riconoscimento, recante il numero di matricola che deve essere sempre portata, ai fini di una agevole individuazione da parte dei cittadini, sull'uniforme in modo ben visibile (all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento).

Le caratteristiche della placca sono stabilite con provvedimento del Sindaco.

E' fatto obbligo al personale di conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Sindaco l'eventuale smarrimento.

CAPO IV UNIFORME

Art. 20. Uniforme degli appartenenti alla polizia locale.

Gli appartenenti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme.

L'uniforme, i distintivi da porre sulle uniformi, i simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione dell'art. 6, 4° comma, della legge 7 marzo 1986 n° 65. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Art. 21. Obbligo di indossare l'uniforme.

Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento, di scorta, di rappresentanza e onore, veste obbligatoriamente, l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio. Il Comandante/Responsabile del Servizio può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di particolari compiti ovvero per gravi motivi.

Art. 22. Uso dell'uniforme.

Di norma il personale obbligato indossa l'uniforme ordinaria.

L'uso di divisa diversa dall'ordinario è disposto dal Comandante/Responsabile del Servizio, in relazione alla natura del servizio da espletare.

L'uso in servizio da parte degli appartenenti alla polizia municipale di abiti civili e le deroghe alle regole sull'aspetto formale in relazione a specifiche esigenze di servizio, sono disposti per iscritto dal Comandante/Responsabile del Servizio.

Art. 23. Cura della persona e dell'uniforme.

L'appartenente alla polizia locale deve, quando è in servizio, indossare l'uniforme (completa) con proprietà, dignità e decoro.

La cura della persona e l'aspetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare il personale della polizia locale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro sia personale che dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;
- se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme, è vietato l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

E' fatto divieto, tranne i casi previsti dagli artt. 22 e 22, di:

- indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed

oggetti non conformi alle indicazioni dell'Amministrazione;

- alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
- fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa in luoghi e circostanze che possono comunque infirmare il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione.

Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio non si possono indossare effetti od altri oggetti costituenti parte della divisa. Non è consentito l'uso dell'uniforme nello svolgimento di attività private.

Art. 24. Mezzi in dotazione degli operatori della polizia locale.

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli addetti alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla regione in applicazione dell'art. 6, 5° comma, della legge 7 marzo 1986, n° 65.

Art. 25. Veicoli in dotazione.

Il personale consegnatario di un veicolo della Polizia Locale munito della patente di servizio, deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 26. Obbligo del saluto.

Al personale addetto alla polizia locale, quando indossa l'uniforme, è fatto obbligo del saluto, del tipo militare:

- alla bandiera;
- agli amministratori comunali, alle autorità civili, militari e religiose;
- ai superiori gerarchici anche se indossano abiti civili;
- ai feretri ;
- a tutti i cittadini che durante il servizio esterno a lui si rivolgono per informazioni o chiarimenti. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto o del casco.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che sta effettuando la regolazione del traffico;
- il personale a bordo di veicoli di qualunque genere;
- il personale in servizio di scorta alla bandiera nazionale e al gonfalone dell'Ente.

Art. 27. Violazioni.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerate mancanze disciplinari.

Art. 28. Massa Vestiario.

Per tutto ciò che riguarda le modalità relative alla fornitura del vestiario e dell'equipaggiamento, si rinvia all'allegato "A" contenente le norme sulle uniformi del personale che è parte integrante del presente regolamento.

CAPO V ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 29. Dotazione dell'arma.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche, nonché da apposito regolamento dell'Amministrazione di appartenenza. L'eventuale assegnazione dell'arma e la scelta tipologica della stessa viene decisa e regolamentata, nelle modalità previste dalla norma, dall'Ente di appartenenza.

CAPO VI MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE - DISTACCHI - COMANDI TEMPORANEI

Art. 30 Missioni e operazioni esterne - Rappresentanza.

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'Ente di appartenenza o del territorio dell'Ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Esse sono generalmente ordinate e disposte dal Comandante/Responsabile del Servizio ma, nei casi d'urgenza, possono essere

disposte dall'Ufficiale in servizio che ne informa, al più presto, il Comandante/Responsabile del Servizio.

Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale così come previsto all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65.

Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi sulla mobilità e previa esistenza di apposito accordo o piano tra le amministrazioni interessate. Di esse, comunque, deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 31. Distacchi e comandi temporanei.

In conformità alle norme del regolamento organico il personale assegnato al servizio di polizia locale può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di polizia sul territorio di altro comune.

Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Nei casi di distacco o di comando viene automaticamente modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori mentre viene conservata la dipendenza dall'ente di appartenenza per quanto concerne i rapporti economici, assicurativi e previdenziali.

In caso di rientro dell'operatore di Polizia Locale da un comando esterno, verrà persa l'anzianità di servizio accumulata precedentemente.

Art. 32. Procedura per i distacchi o comandi temporanei.

I distacchi o comandi temporanei del personale della polizia locale presso altri comuni saranno disposti sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con deliberazione della Giunta Municipale.

Con la citata deliberazione dovranno essere indicati:

- le ragioni del distacco o comando;
- le generalità dei dipendenti comandati;
- le modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti o riflessi;
- la durata del distacco o comando;
- l'indicazione se, ai comandati, spetta, oltre al rimborso delle spese vive documentate, anche l'eventuale indennità di missione che comunque, saranno a carico dell'ente presso cui avviene il comando.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241. Il Comandante/Responsabile del Servizio è tenuto a rendere noto a tutto il personale della Polizia Locale le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 34. Comunicazione del regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n° 65, e dell'art. 14 della L.R. 24.02.90 n° 20, il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso all'Assessorato agli Enti Locali della Regione Lazio.

Art. 35. Leggi ed Atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme

di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n° 65;
- alle norme regionali sulla Polizia Locale ed in particolare a quanto previsto dalla L.R. 24.02.1990, n° 20;
- Legge Regionale n. 1 del 13 gennaio 2005;
- al regolamento organico del personale dipendente.

Art. 36 Entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione

ALLEGATO "A"

NORME SULLE UNIFORMI E SULL'EQUIPAGGIAMENTO

Art. 1

Uniforme

L'uniforme del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è l'insieme organico e regolamentare dei capi di vestiario, equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità ed identificazione sia del personale maschile che femminile. Il tipo di uniforme per lo svolgimento del servizio viene prescritto dal Comandante/Responsabile del Servizio.

Art. 2

Uso di capi di vestiario con dispositivi visibilità rifrangenti

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale nello svolgimento delle attività è obbligatorio, in casi di scarsa visibilità, indossare i capi di vestiario con bande fluorescenti tipo:

- berretto con l'apposito copri berretto fluorescente;
- il c.d. fratino in tessuto rifrangente (o con bande rifrangenti);
- ogni altro capo di vestiario che renda facilmente visibile il personale della polizia locale.

Durante gli interventi straordinari di viabilità quali deviazioni di traffico, situazioni di emergenza, incidenti stradali è obbligatorio, il c.d. fratino.

Nell'espletamento dei diversi compiti d'istituto il personale che presta servizio in gruppo deve indossare capi di vestiario identici.

Il caso di servizio autorizzato in abiti civili, permane l'uso del c.d. fratino, sia nei casi di ordinaria che di straordinaria attività di polizia stradale.

I dispositivi di visibilità sopracitati devono essere conformi per dimensioni, foggia, tipo di materiale e caratteristiche fotometriche, alle normative vigenti in materia.

Art. 3

Cura dell'uniforme

Il personale di polizia locale indossa l'uniforme con proprietà, dignità, decoro e secondo le norme d'uso stabilite dal presente regolamento.

E' fatto divieto di:

- alterare la foggia dell'uniforme;
- indossare indumenti di colore e foggia diversi da quelli indicati nel presente regolamento;
- portare segni distintivi di qualsiasi genere non contemplati nel presente regolamento, fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comandante/Responsabile del Servizio.

Al personale in uniforme è altresì vietato:

- portare capi di vestiario sbottonati (nel caso di camicia a manica corta è consentito sbottonare i primi due bottoni);
- tenere alzati i baveri del cappotto, della giacca, della giacca a vento o dell'impermeabile, esclusi i capi idoneamente predisposti;
- usare l'ombrello;
- condurre animali, salvo quelli impiegati (eventualmente) per specifici servizi;
- portare pacchi;
- tenere comportamenti che possono comunque pregiudicare il decoro dell'uniforme.

Nei servizi esterni, quando non a bordo di autoveicoli, il berretto deve essere sempre indossato.

Art. 4

Cambiamenti di uniforme secondo le stagioni

I cambiamenti di uniforme in relazione alle variazioni climatiche e stagionali sono disposti dal Comandante/Responsabile del Servizio.

Comune di Colle San Magno (FR)– Regolamento del Servizio di Polizia Locale

Art. 5

Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario e di equipaggiamento

L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

Il Comando provvede, imputando le spese sul proprio capitolo, all'acquisto o al rinnovo delle uniformi e dell'equipaggiamento secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Il Comando provvede al rinnovo degli effetti deteriorati per causa di servizio.

Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei termini minimi di durata previsti dalla citata tabella, si provvede ad una nuova assegnazione, previo accertamento delle cause.

All'atto della cessazione dal servizio, il personale di polizia municipale è tenuto a versare gli effetti di equipaggiamento assegnati.

In casi eccezionali, su richiesta degli interessati, può venire autorizzata la fornitura di capi di vestiario diversi da quelli in scadenza.

La fornitura del vestiario è sospesa per il personale distaccato che non presta servizio in uniforme.

Art. 6

Manutenzione vestiario

La manutenzione ordinaria, i lavaggi, i rammendi e le piccole riparazioni che si rendano necessarie per la tenuta in perfetto ordine e stato di pulizia di quanto è assegnato in dotazione, sono curati dagli interessati.

Art. 7

Distintivo di riconoscimento, alamari, fregio per copricapo

Il distintivo di riconoscimento o placca recante il numero di matricola attesta, unitamente alla tessera personale di riconoscimento, l'identità e l'appartenenza alla polizia locale. Esso è portato, in modo ben visibile, in corrispondenza del taschino sinistro della giacca (o giaccone), della camicia estiva, e della giacca a vento. Lo stesso può essere portato in apposita custodia, da esibire unitamente alla tessera di servizio di cui al comma 1 nell'espletamento dei servizi in abiti civili.

Gli alamari che contraddistinguono gli appartenenti alla polizia municipale sono costituiti da un fondo di colore rosso sovra montato da una doppia filettatura dorata.

Sul copricapo in dotazione si applica il fregio del medesimo nel cui riquadro è riportato lo stemma del Comune.

Art. 8

Distintivi di specializzazione

Decorazioni – Insegne

Il distintivo di specializzazione è costituito:

- per i conducenti di autoveicoli, da un fregio rappresentante un'aquila stilizzata al centro della quale è posto un cerchio al cui interno è impressa la sagoma di una autovettura;
- per gli interpreti, dalla riproduzione della bandiera appartenente allo Stato della lingua parlata;
- altri distintivi di specializzazione di particolari attività di servizio, devono essere autorizzati dal Comandante/Responsabile del Servizio.

Art. 9

Norma transitoria

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale dovranno essere forniti dei capi di nuova adozione.

Nelle more degli approvvigionamenti dei nuovi capi previsti dal presente regolamento,

continuano ad essere utilizzati quelli attualmente in dotazione.

Eventuali modifiche relative alle uniformi del personale sono da concordare tra il Comandante/Responsabile del Servizio e le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali.

TABELLA "A"

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE UOMO

A) **Giacca:** tessuto color blue scuro in cordellino ad un petto con quattro bottoni dorati e risvolti con alamari al bavero; quattro tasche a soffietto con pattina e bottoncino di cui due piccole al petto e due grandi alle falde laterali; spacco posteriore; spalline con distintivi di grado cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con bottone di metallo dall'altro; distintivo di servizio recante lo stemma della Polizia Locale applicata alla tasca sinistra sul petto. (Ogni 3 anni)

B) **Pantaloni:** dello stesso tessuto e colore della giacca, senza risvolti e senza bande. (Ogni 2 anni)

C) **Copricapo:** berretto rigido con calotta bianca e visiera in cuoio nero; rifinito con fascia blu millerighe per sottufficiali e greca per ufficiali; con foderina intercambiabile ovvero con foderina stabile in sky o equivalente; soggolo con eventuali distintivi di grado e stemma della Polizia Locale. (Ogni 2 anni)

D) **Cappotto:** tessuto colore blue scuro in pura lana, a doppio petto con collo aperto; bavero risvoltato con alamari; doppia fila di bottoni dorati; due tasche con pattina; martingala a due bottoni e spacco posteriore; spalline con distintivi di grado cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con un bottone di metallo dall'altro. (Ogni 5 anni)

E) **Scarpe:** conformate in pelle nera, lisce, con suola gomma e cuoio. (Ogni 1 anno)

F) **Camicia:** 80% (o più) di cotone il resto poliestere, colore bianco, a maniche lunghe, modello classico. (Ogni anno)

G) **Calze:** lunghe misto lana elasticizzata, colore blu notte. (Ogni anno)

H) **Cravatta:** blu scuro. (Ogni 2 anni)

I) **Guanti:** in filo bianchi o in pelle neri. (Ogni 2 anni)

J) **Giacca a vento:** colore blue notte, tessuto gore-tex o equivalente con imbottitura staccabile; due taschini ai lati del petto con patta fermata con bottone a pressione, due tasche inferiori con patta fermata con bottoni a pressione; spalline cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con bottone a pressione dall'altro; bande in materiale rifrangente colore bianco; eventuale scritta rifrangente sulla schiena "Polizia Locale"; eventuale copripantaloni stesso tessuto. (Ogni 3 anni)

K) **Cintura:** in pelle nera. (Ogni 3 anni)

L) **Maglione:** in lana colore blue, scollato a "V" con maniche lunghe da portare sotto la giacca. (Ogni 2 anni)

M) **Maglione "accollato"** in lana colore bleu con maniche lunghe da portare sotto la giacca. (Ogni 2 anni)

N) **Cinturone:** colore bianco rifrangente con fibbia recante lo stemma della Polizia Locale. (Ogni 2 anni)

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA UOMO

A) **Giacca:** tessuto color blue ad un petto con quattro bottoni dorati e risvolti con alamari al bavero; quattro tasche a soffietto con pattina e bottoncino di cui due piccole al petto e due grandi alle falde laterali; spacco posteriore; spalline con distintivi di grado cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con bottone di metallo dall'altro; distintivo di servizio recante lo stemma della Polizia Locale applicata alla tasca sinistra sul petto. Il predetto capo si indossa, generalmente, durante cerimonie od in caso di rappresentanza. (Ogni 3 anni)

B) **Pantaloni:** di colore blue scuro fresco-lana, della stessa foggia della divisa invernale. (Ogni 2 anni)

C) **Copricapo:** in tessuto, con calotta bianca e visiera in cuoio nero; rifinito con fascia blu millerighe per sottufficiali e greca per ufficiali; soggolo con eventuali distintivi di grado e stemma della Polizia Locale. (Ogni 2 anni)

D) **Scarpe:** conformate in pelle nera, lisce, con suola in cuoio antiscivolo. (Ogni 1 anno)

- E) **Camicia**: 80% (o più) di cotone il resto poliestere, colore bianco, a maniche corte, con carré che chiude due piccole tasche poste sul petto, con passanti per contospalline. Come per la giacca, il distintivo di servizio va applicato alla tasca sinistra sul petto. (Ogni anno)
- F) **Calze**: lunghe di cotone elasticizzato, colore blu notte. (Ogni anno)
- G) **Cravatta**: solo nel caso si indossi la giacca di cui al punto "A", blu scuro. (Ogni 2 anni)
- H) **Impermeabile**: di colore blue notte, con carré sovrapposto e cintura. Cappuccio staccabile, tessuto impermeabile leggero con bande rifrangenti. (Ogni 3 anni)
- I) **Guanti**: in filo bianchi. (Ogni 2 anni)
- J) **Cinturone**: di colore bianco con fibbia recante stemma della Polizia Locale. (Ogni 3 anni)
- K) **Maglione**: in misto lana, colore blue idrorepellente, con spalline, scollato a "V" con rinforzi alle spalle e toppe ai gomiti in tessuto, maniche lunghe e scritta Polizia Locale anteriormente in alto a sinistra. (Ogni 2 anni)
- L'uniforme estiva deve essere indossata, generalmente, senza giacca con camicia bianca a maniche corte con alamari sul colletto, distintivo al petto sul taschino sinistro.

UNIFORME ORDINARIA INVERNALE DONNA

- A) **Giacca**: della stessa foggia, tessuto e colore di quella maschile opportunamente modellata.
- B) **Pantaloni**: di foggia femminile, dello stesso tessuto e colore della giacca.
- C) **Gonna**: blue scuro con cannello anteriore di lunghezza media che, comunque, non deve essere al di sopra del ginocchio.
- D) **Copricapo**: identico a quello degli uomini.
- E) **Cappotto**: dello stesso tessuto e colore di quello maschile, di foggia femminile.
- F) **Scarpe**: conformate in pelle nera, lisce, con suola gomma e cuoio con tacco medio.
- G) **Camicia**: la stessa degli uomini.
- H) **Calze**: collant elasticizzato di colore blue scuro.
- I) **Cravatta**: blu scuro.
- J) **Guanti**: in filo bianchi o in pelle neri.
- K) **Giacca a vento**: la stessa degli uomini, con eventuale copripantaloni stesso tessuto.
- L) **Cintura**: in pelle nera.
- M) **Borsa**: in pelle nera.
- N) **Maglione**: in lana colore blue, scollato a "V" con maniche lunghe da portare sotto la giacca.
- O) **Maglione "accollato"** in lana colore bleu con maniche lunghe da portare sotto la giacca.
- P) **Cinturone**: come quello per gli uomini.

UNIFORME ORDINARIA ESTIVA DONNA

- A) **Giacca**: della stessa foggia, tessuto e colore di quella maschile opportunamente modellata.
- B) **Pantaloni**: in fresco lana, di foggia femminile, di colore blue scuro della stessa foggia di quelli invernali.
- C) **Gonna**: blue scuro in fresco lana con cannello anteriore di lunghezza media che, comunque, non deve essere al di sopra del ginocchio.
- D) **Copricapo**: identico a quello degli uomini.
- E) **Scarpe**: conformate in pelle nera, lisce, con suola di cuoio antiscivolo, tacco medio punta chiusa.
- F) **Camicia**: la stessa degli uomini (debitamente conformata).
- G) **Calze**: collant elasticizzato di colore blue scuro.
- H) **Cravatta**: da indossare solo con la giacca, blu scuro.
- I) **Guanti**: in filo bianchi.
- J) **Cintura**: in pelle nera.
- K) **Borsa**: a tracolla, in pelle nera.
- L) **Maglione**: in misto lana colore blue, scollato a "V" con maniche lunghe e rinforzi alle spalle e toppe ai gomiti in tessuto.
- M) **Cinturone**: come quello per gli uomini.

UNIFORME OPERATIVA INVERNALE UOMO E DONNA

- A) **Tuta operativa**: pantalone blu con tasconi laterali e rinforzi all'altezza delle ginocchia, giubba stesso tessuto dei pantaloni (Ogni 2 anni)
- B) **Scarpe**: calzature tipo anfibio di colore nero (Ogni 2 anno)
- C) **Cinturone**: colore bianco rifrangente con fibbia recante lo stemma della Polizia Locale (Ogni 2 anni)

- D) **Berretto**: berretto rigido di colore blu con scritta "POLIZIA LOCALE" (Ogni 2 anni)
E) **Giacca a vento**: colore blue notte, tessuto gore-tex o equivalente con imbottitura staccabile, bande in materiale rifrangente colore bianco; eventuale scritta rifrangente sulla schiena "Polizia Locale"; eventuale copripantaloni stesso tessuto. (Ogni 3 anni)

UNIFORME OPERATIVA ESTIVA UOMO E DONNA

- A) **Tuta operativa**: pantalone blu con tasconi laterali e rinforzi all'altezza delle ginocchia (Ogni 2 anni)
B) **Maglia**: tipo polo di colore bianco con scritta di colore blu "POLIZIA LOCALE" sul petto lato cuore e sulla schiena. Lo stemma del Comune ricamato sul braccio destro. (Ogni 1 anno)
C) **Scarpe**: calzature tipo anfibia di colore nero (Ogni 2 anni)
D) **Cinturone**: colore bianco rifrangente con fibbia recante lo stemma della Polizia Locale (Ogni 2 anni)
E) **Berretto**: berretto rigido di colore blu con scritta "POLIZIA LOCALE" (Ogni 2 anni)

La durata dell'uniforme femminile è uguale a quella maschile

ACCESSORI CONSENTITI

- Distintivo metallico di riconoscimento;
- Porta-manette;
- Manette;
- Fondina per arma;
- Borsello porta-documenti;
- Fischiello;
- Controspalline;
- Controspalline tubolari per il gore-tex e la camicia estiva;
- Cinturoni e cordellini diversificati (per alta uniforme);
- Alamari grandi e piccoli;
- Corpetto rifrangente con scritta Polizia Locale;
- Copriberretto rifrangente;
- Distintivo di grado;
- Distintivo di autista (autoveicoli o motoveicoli);
- Distintivo di interprete ed ogni altro distintivo non vietato da leggi o regolamenti;
- Fondina interna per ufficiali o servizi in abiti civili.

Per particolari motivi, il Comandante/Responsabile del Servizio, potrà autorizzare altri accessori.